

Lo Studio si è occupato della difesa di un Custode di una importante Basilica cristiana che era intervenuto, durante una Celebrazione Eucaristica, poiché una donna, ricevuta l'Eucarestia, anziché assumerla l'aveva occultata nelle proprie mani uscendo dall'Edificio. La donna, che successivamente sbriciolò l'Ostia e la gettò in terra, accusò il Custode di averla aggredita causandole lesioni.

La tesi difensiva sostenuta, ove fosse stato ritenuto sussistente il fatto, mirava al riconoscimento di una causa di giustificazione per le seguenti ragioni.

*

Premessa in fatto. La donna non si è appropriata e non ha poi danneggiato una cosa qualsiasi. Si è appropriata e ha danneggiato l'Eucarestia, l'Ostia consacrata, ciò che per un fedele, e quindi anche per un Custode della Basilica, è il Corpo di Cristo.

Premessa in diritto. La donna ha commesso il reato di vilipendio previsto dal secondo comma dell'art. 404 c.p., che punisce chiunque pubblicamente e intenzionalmente *distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto*: essa infatti, dopo essersene appropriata, ha deteriorato una cosa consacrata. Ne ha offerto conferma la Corte di Cassazione, con sentenza 23337/2021 della Terza Sezione Penale.

Queste due premesse vanno poi valutate alla luce della normativa costituzionale, concordataria e canonica.

Come si sa, l'art. 7 Cost. afferma che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, mentre l'art. 8 garantisce la libertà delle confessioni religiose.

Nell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama si legge che la Repubblica Italiana e la Santa Sede si impegnano *al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese*, mentre l'art. 2 impegna la Repubblica Italiana a riconoscere alla Chiesa cattolica *la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di pubblico esercizio del culto ...*

Tali indipendenza, sovranità e libertà sarebbero prive di significato se non fosse assicurato alla confessione religiosa, che ovviamente rispetti il buon costume ai sensi dell'art. 19 Cost., e quindi alla Chiesa cattolica in particolare, di tutelare le proprie regole che ne disciplinano l'esercizio e che le persone, nel momento in cui decidono di partecipare alle loro funzioni, scelgono di osservare. Tanto più quando si tratti di tutelare la sacralità del momento e dell'oggetto, fino alla massima espressione che si rinviene in ciò che, per la Chiesa cattolica, incarna il Corpo di Cristo.

*

Partecipare a una funzione religiosa e ai suoi riti, dunque, richiede necessariamente il rispetto della disciplina di essi, poiché è attraverso la garanzia di un tale rispetto che si assicura il rispetto della confessione religiosa in generale, così come esigono la Carta Costituzionale e i Patti Lateranensi.

Va allora posta attenzione innanzitutto al can. 935 del Codice canonico che vieta di *conservare presso di sé la santissima Eucarestia o portarsela in viaggio*, salvi i casi espressamente previsti.

Vi sono poi le disposizioni dell'Istruzione *Redemptionis sacramentum* emanata dalla Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti. Il Capitolo IV si occupa della Santa Comunione e, al punto 2 [92] impone di prestare *particolare attenzione che il comunicando assuma subito l'ostia davanti al ministro, di modo che nessuno si allontani portando in mano le specie eucaristiche*, mentre al punto 2 [94] vieta ai fedeli di "prendere da sé la sacra ostia o il sacro calice".

*

Ciò che ha compiuto la donna, prima di configurare l'illecito penale contemplato dal nostro codice nell'art. 404² c.p., rappresenta quindi la violazione di precise disposizioni previste dalla normativa della Chiesa cattolica che ella, partecipando alla celebrazione eucaristica e ricevendo l'Ostia consacrata aveva il dovere di osservare.

*

Speculare rispetto a tale dovere vi è il diritto della Chiesa, e per essa dei suoi rappresentanti quali il sacerdote celebrante, ministro dell'eucarestia, di vedere rispettate quelle norme e di impedire che la loro violazione determini un danno grave e irreparabile quale è la sottrazione, la distruzione o la dispersione di una cosa consacrata, quell'ostia che, come si è già scritto, con la consacrazione si è trasformata nel Corpo di Cristo.

Il Custode, nello svolgimento del proprio compito è espressione e strumento della Chiesa cattolica che si manifestava attraverso quella Celebrazione Eucaristica: il suo intervento ha rappresentato quindi l'esercizio del diritto della Chiesa e per essa del celebrante di vedere rispettata la disciplina dell'Eucarestia cui la donna volontariamente si è accostata, e di veder rispettato soprattutto il Corpo di Cristo.

Qualche tempo fa la Corte di Cassazione ha riconosciuto una efficacia scriminante, lì ex art. 51 c.p., a diritti fondati su norme concordatarie (Sez. III, 6.5.1985, Cantù, Foro It. 1986, II, 211). In ogni caso va senz'altro riconosciuto nel comportamento del Custode la causa di giustificazione prevista dall'art. 52 c.p. per essere stato costretto dalla necessità di difendere quell'indiscutibile diritto in capo alla Chiesa, che in quel momento agiva attraverso di lui, contro il pericolo attuale dell'offesa ingiusta costituita dalla profanazione dell'Ostia consacrata.